

1. Validità delle CGA

Le presenti CGA sono valide per tutte le ordinazioni effettuate da Bouygues Equans Switzerland Facility Management SA (di seguito «Equans»), a prescindere dalla natura giuridica del relativo contratto. Vengono escluse le condizioni di contratto del fornitore.
Le modifiche e le integrazioni alle CGA richiedono la forma scritta. Qualora singole disposizioni delle CGA dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente nulle, l'efficacia delle restanti disposizioni rimane inalterata. Al posto della disposizione nulla si applica una disposizione che corrisponda il più possibile a quella nulla e che sia compatibile con il fine economico del contratto. In caso di divergenze rispetto a versioni delle presenti Condizioni in altre lingue, fa testo la versione in lingua tedesca.

2. Offerte, ordinazione e conferma dell'ordine

Le offerte dei fornitori presentate su richiesta sono gratuite per Equans. Il fornitore è vincolato alla sua offerta per un periodo di 90 giorni. Il fornitore ha la responsabilità di prendere conoscenza di tutti i dati e le circostanze rilevanti, nonché dello scopo previsto del servizio ordinato, affinché la sua offerta sia completa. Sono escluse richieste retroattive basate su ordinazioni non chiare. L'impegno assunto dal fornitore si riferisce a tutto ciò che è necessario per la completa evasione dell'ordinazione.

Un'eventuale conferma dell'ordine divergente dall'ordinazione viene considerata come controfferta e diventa contratto soltanto se Equans ha fornito il proprio consenso scritto al riguardo.

L'accettazione di consegne o servizi e pagamenti non ha valore di consenso. Le modifiche o le integrazioni alle ordinazioni sono efficaci soltanto se confermate per iscritto da Equans. Confermando l'ordinazione, il fornitore accetta le presenti CGA.

Inoltre, tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti possono essere trasmessi via e-mail e fax o per iscritto, nel qual caso il mittente si assume il rischio di ricezione.

Il fornitore si impegna ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «[Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori](#)» ([Salute e sicurezza | Equans Switzerland](#)) di Equans, che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre a rispettare la direttiva «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende di Equans Switzerland Facility Management» ([Salute e sicurezza | Equans Switzerland](#)), che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella direttiva costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

In presenza di incongruenze tra diversi documenti contrattuali, si applica il seguente ordine di priorità: 1. il contratto, 2. le presenti CGA, 3. l'offerta del fornitore.

Equans ha la facoltà di apportare modifiche all'ordinazione in qualsiasi momento. Qualora le condizioni dovessero cambiare o fossero necessarie modifiche all'ordinazione nel corso dell'erogazione dei servizi, il fornitore si impegna a non erogare eventuali servizi aggiuntivi o ridotti a condizioni meno favorevoli.

I requisiti gestionali, supplementari o aggiuntivi del fornitore vengono riconosciuti unicamente nel caso in cui Equans abbia fornito il proprio consenso scritto in precedenza all'erogazione dei servizi. È responsabilità del fornitore identificare e notificare preventivamente l'eventuale necessità di servizi aggiuntivi.

3. Data di consegna e di erogazione del servizio

Il fornitore è in ritardo qualora una data di consegna o di erogazione del servizio concordata non sia rispettata per ragioni imputabili al fornitore stesso. Una volta decorso infruttuosamente un ragionevole termine supplementare fissato da Equans per l'adempimento, Equans è autorizzata, a propria discrezione, a rinunciare all'adempimento successivo e a richiedere un risarcimento danni o l'erogazione del servizio da parte di terzi a spese del fornitore (esecuzione sostitutiva). Qualora sia stata concordata una specifica data di consegna o di erogazione del servizio e il ritardo renda inutile tale servizio per Equans, Equans ha la facoltà di recedere dal contratto senza fissazione di un termine. Le conseguenze finanziarie e le spese di risarcimento danni sono a carico del fornitore.

4. Trasferimento del rischio, costi di spedizione

Per quanto riguarda consegne o servizi, con la consegna ovvero l'accettazione/recapito, il rischio viene trasferito al luogo di destinazione. I costi di spedizione, trasporto e imballaggio, incluse assicurazioni, dogana e imposte, sono a carico del fornitore.

5. Conferma della consegna e del servizio

Per la consegna di merci deve essere emessa una bolla di consegna che indichi il numero d'ordine e il numero di voce. I servizi devono essere documentati mediante rapporto di lavoro scritto. I documenti vanno inviati immediatamente a Equans. Si dovranno consegnare a Equans anche le lettere di vettura e i documenti doganali.

6. Fatture

Una volta effettuata la consegna o erogato il servizio, occorrerà inviare tempestivamente per posta a Equans la fattura originale, conforme alle disposizioni concernenti l'IVA e recante numero d'ordine e numero della bolla di consegna, indicando correttamente l'ordinante: «Sistema centrale ricezione fatture, numero DUNS (del fornitore), Buca delle lettere 195, 1023 Crissier 1». Per quanto riguarda i servizi, la fattura deve essere corredata di una copia del rapporto di lavoro firmato.

7. Pagamenti

Il termine di pagamento per consegne effettuate e servizi erogati interamente è di 40 giorni con il 2% di sconto o di 60 giorni netto dalla data della fattura corretta e conforme alle disposizioni concernenti l'IVA.

Qualora siano stati rilevati dei difetti nell'ambito della fornitura o del servizio, il termine di pagamento decorre solo una volta eliminati totalmente tali difetti. I pagamenti non hanno valore di accettazione delle consegne o dei servizi come conformi al contratto.

8. Verifica della consegna o del servizio, notifica dei difetti

Al momento della consegna delle merci, Equans effettua esclusivamente un controllo dell'identità, della quantità identificabile e dei danni da trasporto visibili esternamente. Eventuali notifiche dei difetti possono tuttavia essere presentate in qualsiasi momento.

9. Garanzia, responsabilità per difetti, qualità

Durante i termini di prescrizione previsti per legge (cfr. art. 210 cpv. 1 e cpv. 2 e art. 371 CO), il fornitore garantisce che le proprie consegne e i propri servizi possiedono le caratteristiche

assicurate e siano esenti da difetti, subordinatamente alle seguenti disposizioni. È esclusa la decadenza dei diritti di garanzia per mancata o ritardata notifica dei difetti. Per la consegna di merci, Equans è inoltre autorizzata, a propria discrezione, a richiedere l'eliminazione dei difetti mediante riparazione gratuita o consegna supplementare di merci esenti da difetti. Qualora la riparazione dovesse comportare un ritardo da parte del fornitore, potrà essere effettuata dalla stessa Equans o, a spese del fornitore stesso, da terzi. Lo stesso vale nel caso in cui Equans, al fine di evitare un proprio ritardo o per qualsivoglia altro motivo, abbia interesse all'adempimento immediato. Qualora il fornitore non sia in grado di disporre una consegna supplementare di merci esenti da difetti o la richiesta di riparazione abbia esito negativo, il fornitore ha l'obbligo di risarcire Equans.

Se il fornitore effettua la riparazione o la consegna supplementare nell'ambito della garanzia, il termine di prescrizione previsto per legge ricomincia a decorrere.

Il fornitore dovrà sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione dei difetti, in particolare anche i costi e il rischio di restituzione di merci difettose. Sono fatte salve ulteriori richieste di risarcimento danni in ragione dei difetti.

Qualora nell'ordinazione non sia indicata una quantità specifica, il fornitore si impegna a consegnare materiali privi di difetti, sicuri, durevoli, solidi e di buona qualità. Il fornitore si impegna a rispettare pienamente le leggi vigenti nel luogo di erogazione dei servizi ovvero nel luogo di impiego dei prodotti consegnati. Si impegna ad attenersi in qualsiasi momento allo stato attuale della tecnica e agli standard tecnici riconosciuti. Il fornitore si impegna a seguire costantemente i progressi tecnici (innovazioni/stato della tecnica).

Il fornitore è responsabile della sicurezza dell'erogazione dei propri servizi, dei propri collaboratori e del personale ausiliario, nonché dei beni che utilizza.

10. Imposte, tributi e altri costi

Imposte, assicurazioni, tasse, tributi e dazi sono a carico del fornitore, purché non siano già chiaramente indicati nell'ordinazione.

11. Riservatezza e audit

Il fornitore ha l'obbligo di trattare in modo confidenziale gli accordi contrattuali nonché le informazioni di natura tecnica o commerciale ricevute nell'ambito dell'adempimento del contratto, sempre che non siano generalmente accessibili o noti. Laddove il fornitore ricorra a terzi per la consegna, dovrà imporre agli stessi i medesimi obblighi di riservatezza che egli stesso ha assunto nei confronti di Equans.

Equans ha la facoltà di eseguire un audit previa notifica al fornitore. A tal fine il fornitore è tenuto a consentire l'accesso ai dati rilevanti in materia di conformità contrattuale, qualità, QM, sicurezza, ambiente e riservatezza, e a mettere a disposizione a proprie spese le risorse necessarie. Il fornitore si impegna ad adottare entro i termini stabiliti eventuali misure correttive identificate come necessarie durante l'audit.

12. Formulare, moduli, modelli ecc.

Tutti i documenti rimessi al fornitore per l'esecuzione del contratto, quali formulari, moduli, modelli, disegni, schede normative, bozze di stampa, progetti ecc. rimangono di proprietà di Equans e devono essere immediatamente restituiti al termine del contratto o a prima richiesta. I diritti d'autore e ulteriori diritti di proprietà intellettuale ivi connessi restano di proprietà di Equans. Tutti i documenti e i beni prodotti o i servizi realizzati conformemente ad essi non possono essere divulgati o resi accessibili a terzi, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal contratto, senza il consenso scritto di Equans. Devono essere protetti contro qualsiasi forma non autorizzata di accesso o utilizzo.

13. Inoltro di ordini a terzi

In linea di principio, il fornitore ha l'obbligo di assolvere il proprio incarico personalmente. Qualora intenda ricorrere a terzi per l'adempimento del contratto, dovrà darne preventivamente notifica a Equans e ottenere il suo consenso scritto. La sostituzione ingiustificata autorizza Equans a recedere immediatamente dal contratto e obbliga il fornitore a risarcire il danno risultante. Il coinvolgimento di personale ausiliario non esime il fornitore dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. Il fornitore è tenuto a riconoscere come propria l'eventuale colpa di un componente del personale ausiliario.

Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005.

14. Diritti di proprietà industriale e assicurazione

Il fornitore garantisce che la sua consegna o il suo servizio, e l'uso dei beni corrispondenti, non violino in alcun modo i diritti di proprietà industriale come i diritti d'autore, né brevetti o licenze di terzi, e si impegna a tenere indenne Equans da pretese di terzi a prima richiesta e a rimborsare i costi di indennizzo derivanti da pretese giustificate e dalla difesa contro pretese ingiustificate. Il fornitore è adeguatamente assicurato in caso di pretese di responsabilità civile derivanti da danni alle persone o alle cose. Su richiesta di Equans, il fornitore dovrà presentare il rispettivo attestato di assicurazione. Equans può richiedere in qualsiasi momento garanzie di buon fine pari al 10% dell'importo dell'ordinazione.

15. Protezione dei dati

Raccolta e trattamento di dati personali: raccogliamo e trattiamo dati personali in conformità con le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e le altre prescrizioni pertinenti in materia.

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella presente clausola di protezione dei dati.

Scopi della raccolta e del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella nostra informativa sulla protezione dei dati disponibile nella nostra homepage <https://equans.ch/it/protezione-dei-dati>. I dati personali non sono utilizzati per scopi diversi, salvo esplicita autorizzazione della persona interessata o trattamento consentito per legge.

Trasferimento di dati personali a terzi: è effettuato solo nella misura necessaria all'adempimento degli scopi summenzionati o in base a un obbligo di legge.

Prima di trasferire dati personali a terzi verifichiamo attentamente se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati e adottiamo adeguate misure per tutelarli.

Diritto d'accesso e rettifica: la persona interessata ha il diritto di ricevere informazioni sui dati personali archiviati che la riguardano.

Ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti e pretendere la cancellazione dei propri dati purché ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione prescritti per legge.

Sicurezza dei dati: adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli contro accessi non autorizzati, perdita o uso improprio.

Malgrado tutte le precauzioni, non si può escludere un rischio completo per la sicurezza dei dati. La persona interessata è consapevole di tali rischi e li accetta nell'ambito dell'utilizzo dei nostri servizi.

Contatti per domande sulla protezione dei dati: in caso di domande sulla protezione dei dati e per esercitare i diritti in materia, la persona interessata può rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail privacy@equans.ch.

Modifica della clausola sulla protezione dei dati: ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento questa clausola sulla protezione dei dati. La versione di volta in volta vigente è disponibile sul nostro sito web ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione.

La persona interessata viene informata riguardo a modifiche sostanziali della clausola sulla protezione dei dati e ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati in base alle condizioni modificate.

16. Cyber-Security

Il fornitore adotta e mantiene adeguate misure organizzative e tecniche per garantire la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e la disponibilità delle proprie attività, delle forniture e delle prestazioni. Tali misure devono essere conformi agli standard di settore e includere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni appropriato, in linea con standard quali ISO/IEC 27001 o IEC 62443, laddove applicabile.

Il fornitore si impegna a informare Equans tempestivamente in merito a qualsiasi incidente di sicurezza a lui noto che possa avere ripercussioni sull'esecuzione del contratto con Equans. Il Fornitore dovrà fornire a Equans tutte le informazioni relative a tali vulnerabilità o minacce informatiche.

Equans dispone di un diritto non esclusivo, illimitato e irrevocabile di utilizzare, visualizzare, riprodurre, modificare e divulgare, in tutto o in parte, le informazioni (incluse tutte le informazioni riservate o la proprietà intellettuale in esse contenute) relative alle vulnerabilità e/o alle minacce informatiche. Questo include tutte le informazioni necessarie per l'analisi e la risoluzione della vulnerabilità, lo sviluppo di patch o aggiornamenti e/o la notifica ad altre parti potenzialmente interessate, senza alcuna restrizione e senza obbligo di citazione della fonte o di riconoscimento di compensi al fornitore. Il fornitore dichiara e garantisce a Equans di essere in possesso di tutti i diritti necessari per fornire tali informazioni e che queste non violano diritti di proprietà o altri diritti di terzi, né contengono informazioni illecite.

17. Etica

Le parti si impegnano a mantenere i più elevati standard etici in tutte le attività e relazioni commerciali, compresi il rispetto dei diritti umani, la promozione di condizioni di lavoro eque, la riduzione al minimo dell'impatto ambientale, la lotta alla corruzione e l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in vigore. Codice etico: <https://equans.ch/it/etica-e-compliance>.

Nel quadro dell'adempimento del contratto, le parti si atterranno agli stessi standard a proprio nome e a nome e per conto del proprio mandatario.

Ognuna delle parti si riserva il diritto di pretendere dall'altra di comprovare gli impegni assunti in questa clausola.

Qualunque violazione degli impegni contenuti in questa clausola rappresenta un'inadempienza che autorizza la parte adempiente a sospendere e/o interrompere immediatamente il presente contratto a spese e a carico della parte inadempiente.

Il fornitore si impegna ad agire conformemente a tutti i principi stabiliti nella «[Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori](#)» ([Salute e sicurezza | Equans Switzerland](#)) di Bouygues, che forma parte integrante delle CGA. Qualsiasi inosservanza dei principi stabiliti nella Carta costituisce una violazione degli obblighi contrattuali.

18. Sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro

Nell'impiego del personale, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti relative all'impiego e all'assunzione del personale, in particolare per quanto concerne i contratti di lavoro, il lavoro nero, i permessi di lavoro e soggiorno, la sicurezza, la parità di trattamento e i contributi sociali. Il Fornitore si impegna inoltre a osservare la direttiva intitolata «Sicurezza sul lavoro per collaboratori temporanei e subappaltatori delle aziende di Equans Switzerland in Svizzera» (https://equans.ch/sites/default/files/202507/Arbeitssicherheit_fuer_temporaere_Mitarbeitende_und_Subunternehmer_Equans_Switzerland_AG_DE.pdf). Tale direttiva costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Appalto (AEB). Qualsiasi inosservanza dei principi elencati in questa direttiva è considerata una violazione degli obblighi contrattuali.

19. Ambiente e approvvigionamento sostenibile

Il fornitore si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le normative ambientali vigenti presso il luogo di esecuzione delle prestazioni. Si obbliga, inoltre, ad adottare un approccio sostenibile nell'utilizzo delle risorse naturali, a minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle proprie attività e a gestire lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni legislative applicabili, avvalendosi di metodologie ecocompatibili.

Nell'ambito delle proprie capacità operative, il fornitore si impegna a implementare, mantenere attivi e migliorare costantemente sistemi di gestione ambientale riconosciuti – preferibilmente conformi alla norma ISO 14001 o equivalenti. Su richiesta di Equans, il fornitore dovrà fornire idonea documentazione scritta attestante il rispetto degli obblighi sopra descritti, nonché le iniziative intraprese per l'attuazione dei principi fondamentali di un sistema di gestione ambientale riconosciuto.

Il fornitore adotta misure adeguate per promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, ridurre le emissioni, in particolare di gas serra, e massimizzare il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Le materie prime e i semilavorati dovranno, per quanto economicamente praticabile, provenire preferibilmente da fonti sostenibili o certificate. In particolare, il fornitore dovrà evitare, ove possibile, l'utilizzo di sostanze pericolose o critiche per l'ambiente, prediligendo alternative ecocompatibili e soluzioni di ecodesign.

20. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente è Zurigo, Svizzera. Equans ha la facoltà di citare in giudizio il fornitore anche nel rispettivo luogo di residenza/sede. Si applica esclusivamente il diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Mercì (CISG) dell'11 aprile 1980.